

REGOLAMENTO (CE) N. 49/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000 definisce le norme relative all'attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento per le campagne 2007/2008 e 2008/2009. L'attribuzione avviene in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».
- (2) Il quantitativo globale di granturco offerto all'intervento durante la fase n. 1, che ha avuto inizio il 1º agosto ed ha avuto fine il 31 dicembre 2007, non ha superato il limite stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Occorre quindi pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all'in-

tervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008.

- (3) A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, terzo comma, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. Occorre pertanto prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000, è di 1 500 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3).